

Ordinanza
concernente le esigenze per l'efficienza energetica
di impianti, veicoli e apparecchi prodotti in serie
(Ordinanza sull'efficienza energetica, OEEne)

del 1° novembre 2017 (Stato 1° settembre 2021)

Il Consiglio federale svizzero,

vista la legge del 30 settembre 2016¹ sull'energia (LEne);
in esecuzione della legge federale del 6 ottobre 1995² sugli ostacoli tecnici
al commercio (LOTG),

ordina:

RU 2017 6951

¹ RS 730.0

² RS 946.51

Allegato 2.7¹³³

(art. 4 cpv. 1, 5 cpv. 1, 6 cpv. 1, 7 cpv. 1, 8 cpv. 1)

Esigenze per l'efficienza energetica, la commercializzazione e la cessione di motori e convertitori di frequenza

1 Campo d'applicazione

- 1.1 Il presente allegato si applica ai motori e ai convertitori di frequenza di cui all'articolo 2 paragrafo 1 del regolamento (UE) 2019/1781¹³⁴.
- 1.2 Dalle esigenze secondo l'allegato I articoli 1 e 2 numeri 1, 2, 5–11 e 13 sono esclusi gli apparecchi di cui all'articolo 2 paragrafi 2 e 3 del regolamento (UE) 2019/1781.
- 1.3 Si applicano le definizioni di cui all'articolo 3 del regolamento (UE) 2019/1781.

2 Esigenze per la commercializzazione e la cessione

- 2.1 I motori di cui al numero 1 possono essere commercializzati e ceduti se soddisfano le esigenze di cui all'articolo 4 e all'allegato I numero 1 lettera a del regolamento (UE) 2019/1781.
- 2.2 I convertitori di frequenza di cui al numero 1 possono essere commercializzati e ceduti se soddisfano le esigenze di cui all'articolo 4 e all'allegato I numero 3 del regolamento (UE) 2019/1781.
- 2.3 Dal 1° luglio 2023 i motori devono inoltre soddisfare le esigenze definite nell'allegato I numero 1 lettera b del regolamento (UE) 2019/1781.

3 Procedura di valutazione della conformità

- 3.1 Nel quadro della valutazione della conformità, le caratteristiche dei motori e dei convertitori di frequenza rilevanti sotto il profilo del consumo di energia di cui al numero 1 sono misurate e calcolate conformemente alle prescrizioni e ai metodi secondo gli allegati I e II del regolamento (UE) 2019/1781; i documenti tecnici devono contenere i risultati delle misurazioni e dei calcoli effettuati.

¹³³ Nuovo testo giusta il n. II cpv. 2 dell'O del 22 apr. 2020, in vigore dal 1° lug. 2021 (RU 2020 1415).

¹³⁴ Regolamento (UE) 2019/1781 della Commissione dell'1 ottobre 2019 che stabilisce specifiche per la progettazione ecocompatibile dei motori elettrici e dei variatori di velocità in applicazione della direttiva 2009/125/CE del Parlamento europeo e del Consiglio recante modifica del regolamento (CE) n. 641/2009 della Commissione per quanto riguarda le specifiche per la progettazione ecocompatibile dei circolatori senza premistoppa indipendenti e dei circolatori senza premistoppa integrati in prodotti e abroga il regolamento (CE) n. 640/2009 della Commissione, GU L 272 del 25.10.2019, pag. 74.

- 3.2 Nel quadro della verifica della conformità, l'organo di controllo testa un motore o un convertitore di frequenza conformemente alle prescrizioni e ai metodi di cui al numero 3.1; i valori misurati devono soddisfare le esigenze secondo l'allegato III numero 2 del regolamento (UE) 2019/1781.

4 Indicazione del consumo di energia

L'indicazione delle caratteristiche rilevanti sotto il profilo del consumo di energia e altre informazioni sul prodotto devono essere conformi all'allegato I numeri 2 e 4 del regolamento (UE) 2019/1781.

5 Disposizioni transitorie

- 5.1 I motori e i convertitori di frequenza che non soddisfano le esigenze valide non possono più essere commercializzati. Possono essere ceduti fino al 30 giugno 2022.
- 5.2 I motori che non soddisfano le esigenze valide dal 1° luglio 2023 non possono più essere commercializzati a partire da questa data. Possono essere ceduti fino al 30 giugno 2024.